

*Per contrastare e disincentivare l'intestazione fittizia di beni all'impresa*

## Nuove regole antielusive per l'uso di beni aziendali da parte dei soci

*La c.d. "Manovra di Ferragosto" ha introdotto nell'ordinamento tributario specifiche disposizioni finalizzate a contrastare e disincentivare l'intestazione fittizia di beni all'impresa nel caso in cui gli stessi siano utilizzati a titolo personale da parte dei soci o familiari dell'imprenditore. Invero, il legislatore fiscale in passato aveva già dettato regole particolari per l'autoconsumo familiare di beni acquistati dall'impresa, per la destinazione dei beni aziendali a finalità estranee all'esercizio dell'impresa medesima ovvero per l'assegnazione degli stessi a favore dei soci. Le nuove norme, che di seguito verranno esaminate nei loro aspetti di maggiore interesse e criticità, riguardano l'ipotesi diversa in cui i beni non fuoriescono dal regime d'impresa e pur continuando ad essere intestati giuridicamente e fiscalmente all'azienda vengono, tuttavia, concessi in uso/godimento ai soci e/o loro familiari a condizioni diverse da quelle che caratterizzano normalmente il mercato e i rapporti economici tra soggetti terzi ovvero senza addebito di corrispettivo o dietro pagamento di un corrispettivo inferiore a quello che sarebbe ritraibile secondo una libera contrattazione tra parti contrapposte e indipendenti. Scopo del presente articolo, dopo aver meglio delineato il perimetro oggettivo e soggettivo di applicazione della nuova disciplina e gli adempimenti formali e di comunicazione previsti a carico dei contribuenti interessati, è quello di evidenziare le rilevanti conseguenze che la stessa, a decorrere dall'anno 2012, comporterà a carico di imprese e soci/familiari utilizzatori dei beni nonché i diversi e possibili comportamenti che gli operatori coinvolti potranno adottare per prevenire le possibili contestazioni dell'Amministrazione Finanziaria.*

### Effetti della nuova disciplina

**I**l citato decreto n.138/2011 prevede che:

- nel caso di utilizzo gratuito o per un corrispettivo inferiore al valore di mercato dei beni aziendali fatto dai soci della società e/o da familiari dell'imprenditore, costituisce reddito diverso tassabile in capo al soggetto utilizzatore la differenza tra il suddetto corrispettivo di mercato e quanto corrisposto alla società;
- l'azienda concedente i beni in "uso gratuito" o sulla base di un corrispettivo inferiore a quello

### di Pier Federico Carrozzo



Pier Federico Carrozzo

di mercato perde la deducibilità dei costi relativi a detti beni ed è obbligata a comunicare tale utilizzo (in solido con l'utilizzatore) all'Agenzia delle Entrate.

Per valore di mercato si deve intendere il valore normale ovvero il prezzo o il corrispettivo mediamente praticato per l'utilizzo di beni della stessa specie o similari facendo riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che fornisce i beni in uso.

Pertanto, a titolo esemplificativo, per le autovetture si dovrebbe fare riferimento alle tariffe applicate dal-

le società di autonoleggio (AVIS, HERTZ, ecc.) mentre per gli immobili il parametro dovrebbe essere rappresentato dai canoni di locazione vigenti sul mercato immobiliare locale per immobili della stessa tipologia (facendo, eventualmente, riferimento alle agenzie immobiliari o ai listini OMI - Osservatorio del Mercato Immobiliare consultabile sul sito dell'Agenzia del Territorio). Un esempio per meglio chiarire la portata delle descritte novità:

tempo la qualifica di amministratori o che non siano anche dipendenti: in tal caso, infatti, dovrebbe trovare applicazione la normativa propria della tassazione del *fringe benefit* di cui riferiamo in seguito.

Si richiama l'attenzione sul fatto che restano esclusi dall'obbligo in rassegna:

- l'utilizzo di beni aziendali da parte del titolare dell'impresa individuale;
- i professionisti e relativi studi associati;
- le società semplici.

- altri beni.

Nella categoria residuale F) rientrano tutti gli altri beni il cui ammontare sia superiore o uguale a € 3.000,00 al netto di IVA.

### **Termini e modalità della comunicazione di utilizzo dei beni aziendali**

La comunicazione relativa all'utilizzo dei beni aziendali deve essere trasmessa telematicamente all'Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento da parte dell'impresa concedente o, in alternativa, a cura del socio/familiare utilizzatore del bene. Benchè l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di tassazione del reddito in capo all'utilizzatore e di deducibilità dei costi da parte dell'impresa concedente decorra dall'anno 2012, è previsto che la comunicazione debba essere inviata anche per l'anno 2011 entro il 15 ottobre 2012.

La comunicazione deve includere anche i beni per i quali il godimento si è verificato solo per parte dell'anno 2011 essendo cessato prima del 31 dicembre 2011.

### **Sanzioni**

La norma prevede specifiche sanzioni nel caso in cui l'impresa concedente e i soci/familiari utilizzatori dei beni non adempiano correttamente agli obblighi di comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate. In particolare, in caso di:

### **Esempio**

Il socio X ha in godimento per un anno un'autovettura il cui valore di noleggio è pari a € 8.000

| <i>Importo corrisposto dal socio alla società</i> | <i>Reddito diverso in capo al socio/familiare</i> | <i>Costo deducibile per la società</i> |
|---|---|--|
| 8.000   | Zero  | Sì                                     |
| 5.000   | 3.000   | Sì in parte                            |
| Zero  | 8.000   | No                                     |

Nell'esempio viene data per scontata la deducibilità parziale in presenza di corrispettivo inferiore al valore normale ma, su questo aspetto, si attende un chiarimento ufficiale.

### **Ambito soggettivo**

La norma si riferisce:

- ai familiari dell'imprenditore individuale;
- ai soci o familiari di questi ultimi nonché ai soci o familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo.

Non essendo stato ancora chiarito cosa debba intendersi per familiare, ad avviso di chi scrive per individuare i familiari si dovrebbe far riferimento all'art. 5 del Tuir che, al comma 5, dispone che "si intendono per familiari, ai fini delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado".

Quanto ai soci si dovrebbero intendere coloro che non rivestono al con-

### **Ambito oggettivo**

I beni interessati sono i seguenti:

- autovetture;
- altri veicoli (ad esempio, autocarri e caravans, cicli e motocicli);
- unità da diporto (barche e imbarcazioni atte alla navigazione);
- aeromobili (intesi come macchine adibite al trasporto per aria di persone o cose);
- immobili (terreni e fabbricati di qualsiasi specie e natura);


- omessa comunicazione;
- trasmissione con dati non veritieri;

→ è prevista una sanzione pari al 30% della differenza tra il valore di mercato ed il corrispettivo annuo addebitato al socio/familiare utilizzatore del bene;

- omessa comunicazione;
- trasmissione con dati non veritieri, nel caso di non deduzione del costo da parte dell'impresa e tassazione della differenza tra valore di mercato e corrispettivo annuo in capo al socio/familiare

→ è prevista una sanzione in misura fissa da un minimo di € 258 ad un massimo di € 2.065.





## Casistiche e fattispecie di utilizzo dei beni aziendali

Dopo aver illustrato la disciplina normativa, si ritiene opportuno individuare le diverse casistiche e fattispecie che potrebbero manifestarsi


corrispondenza di ciascuna situazione, gli effetti fiscali sia per l'impresa concedente che per il socio/familiare utilizzatore. In tutti i casi nei quali il socio corrisponde un compenso per l'utilizzo del bene aziendale è oppor-

### Socio lavorante o finanziatore (che non riveste la qualifica di amministratore e/o lavoratore dipendente della società) bene utilizzato autovettura

| Situazione   | Effetti per il socio   | Effetti per la società  | Note  |
|--|--|---|---|
| Il socio utilizza in modo esclusivo il bene di proprietà della società <b>senza pagare alcun compenso.</b>   | Tassazione di un reddito pari al corrispettivo normale di mercato                          | Indeducibilità dei costi del bene.  | Obbligo di comunicazione telematica.  |
| Il socio utilizza in modo esclusivo il bene di proprietà della società <b>pagando un compenso inferiore a quello di mercato.</b>   | Tassazione di un reddito pari alla differenza tra corrispettivo di mercato e somma pagata. | Indeducibilità parziale dei costi del bene.   | La società deve emettere fattura con IVA al 21%. Sussiste obbligo di comunicazione. |
| Il socio utilizza in modo esclusivo il bene di proprietà della società <b>pagando un compenso non inferiore a quello di mercato.</b>                                       | Nessuna tassazione   | Deducibilità dei costi del bene con il rispetto dei limiti di legge per autovetture e immobili. | La società deve emettere fattura con IVA al 21%. Sussiste obbligo di comunicazione. |
| Il socio utilizza in modo non esclusivo il bene di proprietà della società (ovvero Sabato, Domenica e ferie) <b>pagando un compenso non inferiore a quello di mercato.</b> | Nessuna tassazione   | Deducibilità dei costi del bene con il rispetto dei limiti di legge per autovetture e immobili. | La società deve emettere fattura con IVA al 21%. Sussiste obbligo di comunicazione. |

nella realtà operativa dell'impresa a seconda della tipologia di bene utilizzato (autovettura o fabbricato) e della qualifica del socio utilizzatore. Nelle tabelle esplicative sono riportate, in


tutto, comunque, predisporre un accordo/contratto scritto con data certa specificando modalità di utilizzo e corrispettivo dovuto.





## Socio che riveste la qualifica di amministratore della società - bene utilizzato autovettura

| Situazione   | Effetti per il socio  | Effetti per la società   | Note  |
|--|---|--|---|
| Il socio utilizza per motivi personali/familiari il bene-autovettura di proprietà o a disposizione (es., in leasing) della società <b>senza pagare alcun compenso</b> .                            | Tassazione del <i>fringe benefit</i> (compenso in natura) in misura pari al 30% del costo delle tariffe ACI su una percorrenza annua di km. 15.000 (tariffa specifica per il tipo e marca di autovettura o, in mancanza, autovettura similare).   | Deducibilità dei costi dell'autovettura al 100% fino a concorrenza del <i>fringe benefit</i> e al 40% sull'eccedenza.  | Redigere verbale assembleare se società di capitali o accordo scritto con data certa per società di persone.<br>Predisposizione di cedolino-paga per assolvimento obblighi fiscali e previdenziali.<br>Obbligo di comunicazione (aspetto da chiarire!!)   |
| Il socio utilizza per motivi personali/familiari il bene-autovettura di proprietà o a disposizione (es., in leasing) della società <b>pagando un compenso non inferiore a quello di mercato</b> .  | Nessuna tassazione  | Deducibilità dei costi dell'autovettura al 100% fino a concorrenza del corrispettivo addebitato al socio e al 40% sull'eccedenza.                            | Redigere accordo scritto con data certa sia per società di persone che di capitali specificando i tempi e le condizioni di utilizzo (ad es., Sabato-Domenica-Ferie).<br>La società deve emettere fattura con IVA al 21%. Sussiste obbligo di comunicazione.   |
| Il socio utilizza per motivi personali/familiari il bene-autovettura di proprietà o a disposizione (es., in leasing) della società <b>pagando un compenso inferiore al <i>fringe-benefit</i></b> . | Tassazione del <i>fringe benefit</i> (compenso in natura) in misura pari al 30% del costo delle tariffe ACI su una percorrenza annua di km. 15.000 (tariffa specifica per il tipo e marca di autovettura o, in mancanza, autovettura similare), al netto del corrispettivo pagato per l'utilizzo. | Deducibilità dei costi dell'autovettura al 100% fino a concorrenza del <i>fringe benefit</i> e del corrispettivo pagato e in ragione del 40% sull'eccedenza. | Redigere verbale assembleare se società di capitali o accordo scritto con data certa per società di persone.<br>Predisposizione di cedolino-paga per assolvimento obblighi fiscali e previdenziali sulla quota di <i>fringe benefit</i> .<br>La società deve emettere fattura con IVA al 21% per la quota di corrispettivo addebitato al socio. Obbligo di comunicazione (aspetto da chiarire!!). |




## Socio che riveste la qualifica di amministratore o di lavoratore dipendente della società - bene utilizzato fabbricato

| Situazione   | Effetti per il socio   | Effetti per la società  | Note  |
|--|--|---|---|
| Il socio utilizza per motivi personali/familiari il bene-fabbricato di proprietà o a disposizione (es., in leasing) della società <b>senza pagare alcun canone di affitto.</b>   | Tassazione del <i>fringe benefit</i> (compenso in natura) in misura pari alla rendita catastale (indipendentemente dal titolo in base al quale la società dispone dell'immobile ovvero proprietà, locazione o leasing) aumentata di tutte le spese inerenti al fabbricato non sostenute dal socio (es.: luce, gas, spese condominiali, ecc.) | I canoni di locazione, i canoni di leasing e le spese di manutenzione dei fabbricati concessi in uso all'amministratore sono deducibili per un importo non superiore a quello che costituisce reddito per l'amministratore. | Redigere verbale assembleare se società di capitali o accordo scritto con data certa per società di persone (nel caso di socio utilizzatore che riveste la qualifica di amministratore) Redigere contratto di comodato da registrare presso Agenzia delle Entrate. Predisposizione di cedolino-paga per assolvimento obblighi fiscali e previdenziali. Obbligo di comunicazione (aspetto da chiarire!!) |
| Il socio utilizza per motivi personali/familiari il bene-fabbricato di proprietà o a disposizione (es., in leasing) della società <b>pagando un affitto non inferiore a quello di mercato.</b>   | Nessuna tassazione.  | Deducibilità dei costi del fabbricato secondo le regole ordinarie dei fabbricati abitativi o dei fabbricati strumentali.  | Redigere contratto di locazione da registrare presso Agenzia delle Entrate specificando i tempi e le condizioni di utilizzo (ad es., Sabato-Domenica-Ferie). La società deve emettere fattura (di regola in esenzione da IVA nel caso di fabbricato abitativo). Sussiste obbligo di comunicazione.  |
| Il socio utilizza per motivi personali/familiari il bene-fabbricato di proprietà o a disposizione (es., in leasing) della società <b>pagando un canone di affitto inferiore a quello di mercato (e senza alcun <i>fringe-benefit</i>).</b> | Tassazione di un reddito pari alla differenza tra corrispettivo di mercato e somma pagata.   | Indeducibilità dei costi del fabbricato.  | Redigere contratto di locazione da registrare presso Agenzia delle Entrate specificando i tempi e le condizioni di utilizzo (ad es., Sabato-Domenica-Ferie). La società deve emettere fattura (di regola in esenzione da IVA nel caso di fabbricato abitativo). Sussiste obbligo di comunicazione.  |



## Socio che riveste la qualifica di lavoratore dipendente della società - bene utilizzato autovettura

| Situazione  | Effetti per il socio  | Effetti per la società   | Note   |
|---|---|--|--|
| Il socio, che riveste la qualifica di lavoratore dipendente, utilizza per motivi personali/familiari il bene-autovettura di proprietà o a disposizione (es., in leasing) della società <b>per oltre 183 giorni nell'anno senza pagare alcun compenso.</b>   | Tassazione del <i>fringe benefit</i> (compenso in natura) in misura pari al 30% del costo delle tariffe ACI su una percorrenza annua di km. 15.000 (tariffa specifica per il tipo e marca di autovettura o, in mancanza, autovettura similare)<br>N.B.: Il <i>fringe benefit</i> dovrà essere rapportato ai giorni di effettivo utilizzo del bene.  | Deducibilità dei costi dell'autovettura al 90% senza limitazioni (pur restando la detraibilità IVA al 40%).  | Redigere lettera di incarico/accordo per utilizzo personale dell'autovettura per oltre 183 giorni nell'anno.<br>Predisposizione di cedolopaga per assolvimento obblighi fiscali e previdenziali.<br>Obbligo di comunicazione (aspetto da chiarire!!).  |
| Il socio, che riveste la qualifica di lavoratore dipendente, utilizza per motivi personali/familiari il bene-autovettura di proprietà o a disposizione (es., in leasing) della società <b>per meno di 183 giorni nell'anno senza pagare alcun compenso.</b> | Tassazione del <i>fringe benefit</i> (compenso in natura) in misura pari al 30% del costo delle tariffe ACI su una percorrenza annua di km. 15.000 (tariffa specifica per il tipo e marca di autovettura o, in mancanza, autovettura similare)<br>N.B.: Il <i>fringe benefit</i> dovrà essere rapportato ai giorni di effettivo utilizzo del bene.  | Deducibilità dei costi dell'autovettura al 100% fino a concorrenza del <i>fringe benefit</i> e al 40% sull'eccedenza (pur restando la detraibilità IVA al 40%).  | Redigere lettera di incarico/accordo per utilizzo personale dell'autovettura per meno di 183 giorni nell'anno.<br>Predisposizione di cedolopaga per assolvimento obblighi fiscali e previdenziali.<br>Obbligo di comunicazione (aspetto da chiarire!!).  |
| Il socio dipendente utilizza per motivi personali/familiari il bene-autovettura di proprietà o a disposizione (es., in leasing) della società <b>pagando un compenso non inferiore a quello di mercato e non inferiore al <i>fringe-benefit</i>.</b>        | Nessuna tassazione.   | Deducibilità dei costi dell'autovettura al 100% fino a concorrenza del corrispettivo addebitato al socio dipendente e al 40% sull'eccedenza.<br>L'IVA è detraibile al 100%.  | Redigere accordo scritto con data certa specificando i tempi e le condizioni di utilizzo.<br>La società deve emettere fattura con IVA al 21%. Sussiste obbligo di comunicazione.   |
| Il socio dipendente utilizza per motivi personali/familiari il bene-autovettura di proprietà o a disposizione (es., in leasing) della società <b>per oltre 183 giorni nell'anno pagando un compenso inferiore al <i>fringe-benefit</i>.</b>                 | Tassazione del <i>fringe benefit</i> (compenso in natura) in misura pari al 30% del costo delle tariffe ACI su una percorrenza annua di km. 15.000 (tariffa specifica per il tipo e marca di autovettura o, in mancanza, autovettura similare), al netto del corrispettivo pagato per l'utilizzo.<br>N.B.: Il <i>fringe benefit</i> dovrà essere rapportato ai giorni di effettivo utilizzo del bene. | Deducibilità dei costi dell'autovettura al 100% fino a concorrenza del compenso pagato e in ragione del 90% sull'eccedenza. Ai fini IVA non è stato chiarito il trattamento della detrazione nel caso di <i>benefit</i> fatturato solo in parte.<br>Le ipotesi sono due: <ul style="list-style-type: none"> <li>l'IVA viene detratta al 40%;</li> <li>l'IVA viene detratta al 100% ma la società deve fatturare ad IVA la restante quota del <i>benefit</i> non rimborsato dal dipendente con obbligo di rivalsa verso lo stesso.</li> </ul> | Redigere accordo scritto con data certa specificando i tempi e le condizioni di utilizzo.<br>Predisposizione di cedolopaga per assolvimento obblighi fiscali e previdenziali sulla quota di <i>fringe benefit</i> .<br>La società deve emettere fattura con IVA al 21%.<br>Obbligo di comunicazione. |



| Situazione   | Effetti per il socio   | Effetti per la società  | Note  |
|--|--|---|---|
| <p>Il socio dipendente utilizza per motivi personali/familiari il bene-autovettura di proprietà o a disposizione (es., in leasing) della società <b>per meno di 183 giorni nell'anno pagando un compenso inferiore al <i>fringe-benefit</i></b>.</p> | <p>Tassazione del <i>fringe benefit</i> (compenso in natura) in misura pari al 30% del costo delle tariffe ACI su una percorrenza annua di km. 15.000 (tariffa specifica per il tipo e marca di autovettura o, in mancanza, autovettura similare), al netto del corrispettivo pagato per l'utilizzo.</p> <p>N.B.: Il <i>fringe benefit</i> dovrà essere rapportato ai giorni di effettivo utilizzo del bene.</p> | <p>Deducibilità dei costi dell'autovettura al 100% fino a concorrenza del corrispettivo addebitato al socio dipendente e al 40% sull'eccedenza.</p> <p>Ai fini IVA non è stato chiarito il trattamento della detrazione nel caso di <i>benefit</i> fatturato solo in parte. Le ipotesi sono due:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'IVA viene detratta al 40%;</li> <li>• l'IVA viene detratta al 100% ma la società deve fatturare ad IVA la restante quota del benefit non rimborsato dal dipendente con obbligo di rivalsa verso lo stesso.</li> </ul> | <p>Redigere accordo scritto con data certa specificando i tempi e le condizioni di utilizzo.</p> <p>Predisposizione di cedolino-paga per assolvimento obblighi fiscali e previdenziali sulla quota di <i>fringe benefit</i>.</p> <p>La società deve emettere fattura con IVA al 21%.</p> <p>Obbligo di comunicazione.</p> |

Nel caso in cui il socio dipendente rivesta anche la carica di amministratore e che tale ufficio rientri nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente, ai fini della deduzione dei costi delle autovetture dell'impresa trova applicazione, ricorrendone la condizione temporale dell'assegnazione per la maggior parte dell'anno (oltre 183 giorni), il limite del 90%.

E' opportuno sottolineare che una delle "zone d'ombra" della disciplina qui in commento è rappresentata dal collegamento tra la norma disciplinante il *fringe-benefit* e la nuova norma in materia di pagamento di corrispettivo di mercato per l'uso del bene aziendale.

Allo stato attuale, in assenza di chiarimenti ufficiali da parte dell'Agenzia delle Entrate, non è certo il collegamento tra la norma (vecchia e non variata) che prevede la tassazione del *fringe-benefit* in capo al socio amministratore o al socio-dipendente e la norma da ultimo introdotta che contempla l'obbligo di pagamento di un corrispettivo di mercato per

l'impiego del bene aziendale da parte del socio (che, di regola, potrebbe essere superiore al *fringe-benefit*).

In altri termini, non si può avere, ad oggi, certezza che l'eventuale assoggettamento a tassazione del *fringe-benefit* neutralizzi l'applicazione della nuova norma (sia per quanto riguarda la tassazione del reddito diverso in capo al socio che per quanto concerne l'obbligo di comunicazione).


Potrebbe anche essere sostenuto che, a titolo esemplificativo, qualora il corrispettivo di mercato sia pari a € 5.000,00 e il *fringe-benefit* assoggettato a tassazione in capo al socio amministratore o al socio-dipendente sia pari a € 3.000,00, il socio stesso (per "mettersi al riparo" da contestazioni e per consentire alla società di dedurre i costi del bene) debba comunque pagare un corrispettivo integrativo di € 2.000,00.

### **Estensione dell'obbligo di comunicazione ai finanziamenti/capitalizzazioni dei soci**

Ai fini della determinazione

sintetica del reddito (c.d. "reddito-metro"), il Legislatore ha stabilito che sarà possibile una ricostruzione del reddito del contribuente basata anche su eventuali finanziamenti o capitalizzazioni effettuati nei confronti della società da cui egli ottiene il bene in godimento.

**Si evidenzia che l'obbligo della comunicazione di cui sopra non sussiste per i finanziamenti/capitalizzazioni eseguiti dai soci in mancanza di beni concessi in godimento ai soci medesimi. In altri termini, i finanziamenti/capitalizzazioni effettuati dai soci in mancanza di beni assegnati in uso o godimento agli stessi non devono**





## essere comunicati all'Agenzia delle Entrate.

Si ritiene, in via interpretativa, che l'obbligo di comunicazione del finanziamento o versamento in conto capitale eseguito dal socio a favore della società sussiste anche qualora il bene aziendale sia concesso in uso o godimento al familiare del socio stesso.

### Collegamento tra la nuova disciplina e il "redditometro"

L'obiettivo fondamentale che la nuova disciplina in materia di utilizzo dei beni d'impresa da parte dei soci/familiari intende perseguire è evidente: scoraggiare l'intestazione fittizia e formale dei beni all'impresa qualora gli stessi siano usati dai soci e/o dai familiari dell'imprenditore e fare emergere i soggetti che effettivamente impiegano i beni stessi in modo che nei loro confronti l'Amministrazione Finanziaria possa più efficacemente applicare l'accertamento sintetico del reddito (c.d. "redditometro"). Come affermato ripetutamente dall'Agenzia delle Entrate, infatti, il "redditometro" nella sua versione aggiornata e sofisticata che si applicherà a decorrere dall'anno 2009 (ma che, ad oggi, nonostante gli annunci spesso roboanti ed enfatici del Direttore Generale dell'Agenzia delle Entrate non è ancora, di fatto, stato perfezionato e reso

disponibile ai contribuenti) rappresenterà lo strumento di accertamento che dovrà essere maggiormente temuto dalle persone fisiche e che permetterà al Fisco di indagare sulla coerenza tra reddito dichiarato e capacità di spesa del contribuente.

Infine, è il caso di evidenziare che la decisione di continuare a mantenere l'intestazione dei beni-autovetture in capo all'impresa sarà penalizzata anche dalla nuova stretta fiscale in materia di deducibilità fiscale dei costi delle autovetture aziendali

prevista, a decorrere dall'anno 2013, dal recente disegno di legge di riforma del mercato del lavoro. In particolare:

- per i veicoli concessi in uso ai dipen-

denti, la percentuale di deducibilità fiscale scenderà dal 90% al 70%;

- per i veicoli concessi in uso agli amministratori o a soci che non rivestono né tale qualifica né quella di lavoratori dipendenti della società, la percentuale di deducibilità fiscale scenderà dal 40% al 27,50%.

Il descritto ridimensionamento della deducibilità dei costi delle autovetture, abbinato ai controlli su strada della Guardia di Finanza sull'identità dei soggetti che guidano gli autoveicoli intestati alle società, potrebbe costituire un forzato incentivo a valutare l'opportunità di intestare i beni direttamente a favore dei soci-utilizzatori che potranno eventualmente addebitare all'impresa le indennità chilometriche per le trasferte effettuate per motivi aziendali le quali, allo stato attuale, sono integralmente deducibili in sede di determinazione del reddito dell'impresa stessa (senza, peraltro, costituire reddito tassabile in capo al percettore).

Pier Federico Carrozzo  
Dottore Commercialista

